

Guida all'assicurazione sociale per i dipendenti

Edizione 2020



Indice

Questo opuscolo illustra in dettaglio le assicurazioni sociali svizzere.	3
Cambiamento d'impiego	4
Disoccupazione	6
Congedo non pagato, perfezionamento, soggiorni linguistici, ecc.	8
Avvio di un'attività lucrativa indipendente	10
Cessazione dell'attività lucrativa di un coniuge	12
Pensionamento ordinario	14
Pensionamento anticipato	16
Appunti	19

Questo opuscolo illustra in dettaglio le assicurazioni sociali svizzere.

Il sistema delle assicurazioni sociali in Svizzera è estremamente complesso. Chi possiede conoscenze esatte, può valutare la propria situazione assicurativa personale. È questo lo scopo dell'opuscolo, che descrive quali precauzioni possono essere adottate affinché il proprio fabbisogno sia sempre adeguatamente garantito. Di fronte a un cambiamento d'impiego, alla disoccupazione imprevista o al pensionamento, in molti casi ci si può trovare impreparati a fronteggiare nuove situazioni. In modo semplice e facilmente comprensibile mostreremo quali coperture previste dalla legge assicurano una tutela nelle diverse situazioni di vita. Con l'AVS/l'AI e la previdenza professionale obbli-

gatoria (LPP), il sistema previdenziale in Svizzera garantisce l'esistenza e il tenore di vita abituale. Ma è solo con il terzo pilastro, la previdenza individuale, che si è in grado di garantire lo standard di vita personale acquisito. Lo Stato auspica che sia attuata questa integrazione: noi della Basilese offriamo ai nostri clienti soluzioni su misura.



Cambiamento d'impiego

Occupazione di un nuovo posto di lavoro entro 30 giorni

AHV/IV

1° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Con il cambiamento d'impiego la durata di contribuzione non viene interrotta. Si mantiene quindi il diritto a una rendita completa, a condizione che la durata di contribuzione sia intera, ovvero che non sussistano lacune contributive.

Attenzione

Rendita completa = periodo di contribuzione intero, ossia senza anni di contribuzione mancanti.

Rendita parziale = contributi mancanti per uno o più anni (ad es. soggiorno all'estero).

Rendita massima = rendita massima possibile (in caso di durata di contribuzione intera e ammontare complessivo massimo dei contributi versati).

Per l'ammontare della rendita sono tre i fattori determinanti:

- durata di contribuzione (periodo di contribuzione intero o incompleto),
- ammontare dei contributi (ammontare complessivo dei contributi versati),
- accrediti computati per compiti educativi e assistenziali.

Se non vi sono lacune di contribuzione, la rendita completa ammonta almeno a 1185 CHF fino a un massimo di 2370 CHF al mese (rendita massima). Se il reddito annuo medio rivalutato sulla base della tavola delle rendite è inferiore a 85 320 CHF, nel caso di una durata di contribuzione intera viene versata una rendita completa, che tuttavia risulta inferiore rispetto alla rendita massima di 28 440 CHF all'anno o di 2370 CHF al mese (rendita di vecchiaia AVS semplice massima).

Che cosa bisogna fare?

Comunicare al nuovo datore di lavoro il proprio numero AVS personale a tredici cifre.

LPP

2° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Dopo l'uscita dall'istituto di previdenza viene mantenuta la copertura assicurativa per i rischi decesso e invalidità per un ulteriore periodo di un mese (= copertura posticipata). Si ha diritto a una prestazione di uscita (prestazione di libero passaggio), il cui ammontare è stabilito in funzione delle disposizioni della legge sul libero passaggio o del proprio regolamento di previdenza.

Con l'occupazione del nuovo posto di lavoro, la copertura assicurativa viene garantita dall'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La propria prestazione di uscita deve essere versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se il proprio domicilio viene trasferito definitivamente dalla Svizzera in un Stato UE/AELS, è possibile farsi pagare in contanti solo la parte sovraobbligatoria della prestazione di uscita. Se il proprio domicilio viene trasferito al di fuori dell'UE/dell'AELS, è possibile richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita complessiva.

Che cosa bisogna fare?

Comunicare i dati concernenti l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro all'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente, affinché possa essere trasferita la prestazione di uscita.

LADI

Assicurazione contro la disoccupazione

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Non sussiste alcun diritto all'indennità di disoccupazione.

LAINF

Assicurazione contro gli infortuni

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Se sono state prestate almeno otto ore di lavoro settimanali presso lo stesso datore di lavoro, la propria copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali termina con il 31 giorno successivo alla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario (termine di proroga della copertura). Con l'occupazione del nuovo posto di lavoro e un nuovo grado di almeno otto ore settimanali, la copertura assicurativa contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali viene nuovamente garantita presso l'assicuratore LAINF del nuovo datore di lavoro.

Le persone attive a tempo parziale con meno di otto ore settimanali sono assicurate solo contro gli infortuni professionali e le malattie professionali (incl. tragitto per recarsi al luogo di lavoro). Tale copertura assicurativa decade con la cessazione dell'attività lucrativa, ossia con l'ultimo giorno di lavoro.

Che cosa bisogna fare?

Nel caso di un orario di lavoro inferiore a otto ore settimanali, è opportuno mantenere l'attuale assicurazione individuale contro gli infortuni presso un assicuratore privato o una cassa malati oppure stipularne una.

Assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa si estingue con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate presso il datore di lavoro precedente. Non sussiste alcuna copertura posticipata. Per le malattie preesistenti, le prestazioni sono erogate secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

Si raccomanda di informarsi presso il nuovo datore di lavoro in merito all'esistenza di un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Se una tale assicurazione esiste, la copertura assicurativa inizia alla data in cui viene occupato il nuovo posto di lavoro. Non è necessaria alcuna notifica. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

Se il nuovo datore di lavoro non dispone di un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, conviene valutare la stipula di un'assicurazione d'indennità giornaliera.

Allo scadere della copertura assicurativa, le persone residenti in Svizzera considerate disoccupate secondo l'art. 10 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione hanno tre mesi di tempo per passare all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro, senza dover sottoporsi all'esame dello stato di salute.

Disoccupazione

Assenza di attività lucrativa a tempo indeterminato

AHV/IV

1° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

LL'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi dell'AVS. La cassa di disoccupazione trasferisce i rispettivi contributi alla cassa di compensazione AVS di competenza, essa versa allo stesso tempo la quota del datore di lavoro a suo carico. Durante il periodo di riscossione delle indennità giornaliere di disoccupazione grazie a questa regola non sono da temersi lacune contributive.

Anche una volta estinto il diritto all'indennità di disoccupazione, l'obbligo di contribuzione AVS deve continuare a essere soddisfatto, altrimenti si rischia di perdere anni contributivi e di conseguenza il diritto a una rendita completa. Il contributo minimo ammonta a 496 CHF (incl. AI/IPG) all'anno.

Che cosa bisogna fare?

Iscrivere alla cassa di compensazione cantonale o all'ufficio comunale AVS del proprio domicilio non appena si estingue il diritto all'indennità di disoccupazione.

LPP

2° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Dopo l'uscita dall'istituto di previdenza viene mantenuta la copertura assicurativa per i rischi decesso e invalidità per un ulteriore periodo di un mese (= copertura posticipata). Per la propria prestazione di uscita, è possibile stipulare una polizza di libero passaggio o richiedere il trasferimento su un conto di libero passaggio. Per i rischi invalidità e decesso si è assicurati obbligatoriamente presso l'istituto collettore LPP se si percepisce un'indennità giornaliera di almeno 81.90 CHF dall'assicurazione contro la disoccupazione.

È possibile tuttavia mantenere la propria previdenza complessiva o solo la previdenza per la vecchiaia presso l'istituto di previdenza attuale (se consentito dal regolamento) oppure stipulare un'assicurazione individuale presso l'istituto collettore (limitatamente alle prestazioni minime LPP).

Che cosa bisogna fare?

Se si desidera mantenere la propria previdenza per decesso e invalidità presso l'istituto collettore o l'istituto di previdenza attuale, è necessario richiedere per iscritto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria LPP per i disoccupati presso l'istituto collettore.

Non è possibile versare la propria prestazione di uscita presso l'assicurazione obbligatoria LPP per disoccupati. Se durante la disoccupazione si desidera mantenere il processo di risparmio a proprie spese presso l'istituto collettore, è possibile trasferire la parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia all'istituto collettore. L'aver di vecchiaia rimanente o complessivo può essere trasferito su una polizza di libero passaggio o su un conto di libero passaggio.

LADI

Assicurazione contro la disoccupazione

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Se si soddisfano i presupposti alla base del diritto, si riceve la seguente indennità di disoccupazione (in percentuale del guadagno assicurato): l'80% in presenza di un obbligo di mantenimento nei confronti di figli, in caso di invalidità o di un diritto all'indennità giornaliera inferiore a 140 CHF al giorno, il 70% per tutte le altre persone.

La quantità di indennità giornaliera varia fondamentalmente in funzione dell'età e del periodo di contribuzione:

periodo di contribuzione di almeno 12 mesi	max. 260 indennità giornaliera
periodo di contribuzione di almeno 18 mesi	max. 400 indennità giornaliera
periodo di contribuzione di almeno 22 mesi e compimento del 55° anno di età o beneficiari di rendita AI.....	max. 520 indennità giornaliera
persone fino all'età di 25 anni, senza obbligo di mantenimento nei confronti di figli un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi.....	max. 200 indennità giornaliera

In caso di disoccupazione negli ultimi quattro anni prima del compimento dei 64/65 anni di età in aggiunta 120 indennità giornaliera.

Che cosa bisogna fare?

Iscriversi all'ufficio del lavoro del luogo di domicilio al più tardi il primo giorno di disoccupazione. Per ricevere l'indennità di disoccupazione, è necessario rispettare le prescrizioni di controllo dell'ufficio del lavoro e, in particolare, comprovare gli sforzi personali per la ricerca di un lavoro.

LAINF

Assicurazione contro gli infortuni

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Si è assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Suva. La cassa di disoccupazione detrae il premio dall'indennità di disoccupazione e lo versa alla Suva. La copertura assicurativa termina con il 31° giorno successivo alla data in cui sono stati soddisfatti per l'ultima volta i presupposti per il diritto all'indennità di disoccupazione (= copertura posticipata).

Che cosa bisogna fare?

Se non è stato trovato un nuovo posto di lavoro, alla cessazione del diritto all'indennità di disoccupazione entro il termine di proroga della copertura pari a 31 giorni è possibile prorogare per un massimo di 6 mesi la propria copertura assicurativa tramite la stipula di un'assicurazione mediante convenzione presso la Suva. In tal caso, rivolgersi alla propria agenzia Suva.

Assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa si estingue con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate presso il datore di lavoro precedente. Non sussiste alcuna copertura posticipata. Per le malattie preesistenti, le prestazioni sono erogate secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

Allo scadere della copertura assicurativa, le persone residenti in Svizzera hanno tre mesi di tempo per passare all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro, senza dover sottoporsi all'esame dello stato di salute. In alternativa, è possibile anche stipulare un'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia presso un assicuratore privato o una cassa malati.

Congedo non pagato, perfezionamento, soggiorni linguistici, ecc.

Cessazione facoltativa temporanea dell'attività lucrativa a tempo indeterminato

AHV/IV

1° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Anche nel caso di una cessazione temporanea dell'attività lucrativa, l'obbligo di contribuzione AVS deve continuare a essere soddisfatto, altrimenti si rischia di perdere anni contributivi e di conseguenza il diritto a una rendita completa. Il contributo minimo ammonta a 496 CHF (incl. AI/IPG) all'anno. Ciò riguarda ad es. studenti, persone che optano per il pensionamento anticipato, invalidi, vedove, donne divorziate, persone senza un domicilio fisso.

Che cosa bisogna fare?

In caso di assenza di attività lucrativa per un lungo periodo, iscriversi alla cassa di compensazione cantonale o all'ufficio comunale AVS del proprio domicilio.

LPP

2° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

È possibile mantenere la propria previdenza complessiva o solo la previdenza per la vecchiaia presso l'istituto di previdenza attuale (se consentito dal regolamento) oppure stipulare un'assicurazione individuale presso l'istituto collettore (limitatamente alle prestazioni minime LPP).

Dopo l'uscita dall'istituto di previdenza attuale viene tuttavia mantenuta la copertura assicurativa per i rischi decesso e invalidità per un ulteriore periodo di un mese (= proroga assicurativa). Per la propria prestazione di uscita, è possibile stipulare una polizza di libero passaggio o richiedere il trasferimento su un conto di libero passaggio.

Che cosa bisogna fare?

È possibile richiedere
→ la stipula di una polizza di libero passaggio o il trasferimento della prestazione di uscita su un conto di libero passaggio oppure
→ il mantenimento della propria previdenza presso l'istituto di previdenza attuale o presso l'istituto collettore.
Per chi non aderisce più ad alcun istituto di previdenza, si consiglia di stipulare una copertura aggiuntiva contro i rischi decesso e invalidità presso un assicuratore privato.

LADI

Assicurazione contro la disoccupazione

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Durante la cessazione facoltativa temporanea dell'attività lucrativa non sussiste alcun diritto all'indennità di disoccupazione.

Che cosa bisogna fare?

Iscriversi all'ufficio del lavoro del luogo di domicilio al più tardi il primo giorno successivo all'interruzione facoltativa temporanea dell'attività lucrativa. Se durante gli ultimi due anni sono stati versati almeno per 12 mesi i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e sono soddisfatti gli altri requisiti dell'art. 8 LADI, sussiste di norma un diritto all'indennità di disoccupazione.

LAINF

Assicurazione contro gli infortuni

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Se sono state prestate almeno otto ore di lavoro settimanali presso lo stesso datore di lavoro, la propria copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali termina con il 31 giorno successivo alla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario (termine di proroga della copertura). Le persone attive a tempo parziale con meno di otto ore settimanali sono assicurate solo contro gli infortuni professionali e le malattie professionali (incl. tragitto per recarsi al luogo di lavoro). Tale copertura assicurativa decade con la cessazione dell'attività lucrativa, ossia con l'ultimo giorno di lavoro. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

La copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di sei mesi entro il termine di 31 giorni dall'uscita dall'assicurazione LAINF presso l'assicuratore LAINF dell'ultimo datore di lavoro (ad es. Suva, compagnia di assicurazione privata) stipulando un'assicurazione mediante convenzione. Dopo la scadenza del termine di proroga della copertura o dell'assicurazione mediante convenzione, le persone domiciliate in Svizzera devono integrare la copertura contro gli infortuni presso la propria cassa malati. Si raccomanda inoltre la stipula di un'assicurazione individuale contro gli infortuni.

Assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa si estingue con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate presso il datore di lavoro precedente. Non sussiste alcuna copertura posticipata. Per le malattie preesistenti, le prestazioni sono erogate secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

Per i casi di incapacità lavorativa insorti durante un congedo non pagato, non sussiste alcuna copertura assicurativa.

Avvio di un'attività lucrativa indipendente

Si applica allo stesso modo per uomini e donne

AHV/IV

1° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Per i rischi invalidità, decesso e per l'età di pensionamento l'assicurazione sussiste allo stesso modo come per le persone con attività lucrativa dipendente.

Nel caso di una durata di contribuzione intera sussiste il diritto a una rendita completa. Nel caso di una durata di contribuzione incompleta sussiste solo il diritto a una rendita parziale.

Che cosa bisogna fare?

È necessario notificare l'avvio dell'attività lucrativa indipendente alla propria cassa cantonale di compensazione presso la sede di attività o alla propria cassa di compensazione professionale. Occorre informare le autorità fiscali cantonali in merito all'avvio dell'attività lucrativa indipendente. Su richiesta è possibile ricevere i moduli di notifica necessari da parte della cassa cantonale di compensazione.

LPP

2° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Dopo l'uscita dall'istituto di previdenza viene mantenuta la copertura assicurativa per i rischi decesso e invalidità per un ulteriore periodo di un mese (= copertura posticipata).

Con l'avvio di un'attività lucrativa indipendente in Svizzera, è possibile

- richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita (solo con il consenso del coniuge e, di norma, solo entro un anno a partire dall'inizio dell'attività indipendente) o
- stipulare una polizza di libero passaggio o richiedere il trasferimento della prestazione di uscita su un conto di libero passaggio.

A titolo facoltativo, è possibile assicurarsi presso

- l'istituto di previdenza della propria associazione professionale o
- l'istituto di previdenza dei propri dipendenti o
- l'istituto collettore.

In alternativa, è possibile anche stipulare un'assicurazione nell'ambito del pilastro 3a per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Che cosa bisogna fare?

A scelta è possibile

- richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita,
- stipulare una polizza di libero passaggio o richiedere il trasferimento della prestazione di uscita su un conto di libero passaggio,
- richiedere l'ammissione in un nuovo istituto di previdenza,
- richiedere il trasferimento della propria prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza,
- stipulare un'assicurazione nell'ambito del pilastro 3a.

LADI

Assicurazione contro la disoccupazione

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Come lavoratore indipendente non è possibile assicurarsi contro la disoccupazione.

LAINF

Assicurazione contro gli infortuni

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Come lavoratore indipendente non si è più soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Se in precedenza sono state prestate almeno otto ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, la propria copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali termina con il 31 giorno successivo alla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario (termine di proroga della copertura). Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

Stipulare un'assicurazione collettiva contro gli infortuni o un'assicurazione individuale contro gli infortuni, presso un assicuratore privato o una cassa malati, o un'assicurazione facoltativa contro gli infortuni ai sensi della LAINF presso un assicuratore LAINF. Transitoriamente, la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di sei mesi entro il termine di 31 giorni dall'uscita dall'assicurazione LAINF presso l'assicuratore LAINF dell'ultimo datore di lavoro (ad es. Suva, compagnia di assicurazione privata) stipulando un'assicurazione mediante convenzione.

Assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa si estingue con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate presso il datore di lavoro precedente. Non sussiste alcuna copertura posticipata. Per le malattie preesistenti, le prestazioni sono erogate secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

Può essere stipulata un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia per il datore di lavoro o per la sua azienda.

Cessazione dell'attività lucrativa di un coniuge

AHV/IV

1° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Anche i coniugi senza attività lucrativa sono soggetti al pagamento di contributi. I contributi sono determinati in base al patrimonio e a un eventuale reddito acquisito sotto forma di rendita. I coniugi senza attività lucrativa sono esentati dall'obbligo di contribuzione, se l'altro coniuge versa almeno il doppio del contributo minimo.

Attenzione

Anche nel caso di una cessazione temporanea o totale dell'attività lucrativa l'obbligo di contribuzione AVS deve continuare a essere soddisfatto, altrimenti si rischia di perdere anni contributivi e di conseguenza il diritto a una rendita completa. Il contributo minimo ammonta a 496 CHF (incl. AI/IPG) all'anno.

Che cosa bisogna fare?

Annoncez-vous auprès de la caisse cantonale de compensation ou de l'agence communale AVS de votre domicile si vous cessez temporairement ou durablement votre activité lucrative.

LPP

2° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Dopo l'uscita dall'istituto di previdenza viene mantenuta la copertura assicurativa per i rischi decesso e invalidità per un ulteriore periodo di un mese (= copertura posticipata). Per la propria prestazione di uscita, è possibile stipulare una polizza di libero passaggio o richiedere il trasferimento su un conto di libero passaggio.

È possibile tuttavia mantenere la propria previdenza complessiva o solo la previdenza per la vecchiaia presso l'istituto di previdenza attuale (se consentito dal regolamento) oppure stipulare un'assicurazione individuale presso l'istituto collettore (limitatamente alle prestazioni minime LPP).

Che cosa bisogna fare?

È possibile richiedere
→ la stipula di una polizza di libero passaggio o il trasferimento della prestazione di uscita su un conto di libero passaggio oppure
→ il mantenimento della propria previdenza presso l'istituto di previdenza attuale o presso l'istituto collettore.
Per chi non aderisce più ad alcun istituto di previdenza, si consiglia di stipulare una copertura aggiuntiva contro i rischi decesso e invalidità presso un assicuratore privato.

LADI

Assicurazione contro la disoccupazione

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa decade.

Che cosa bisogna fare?

Informarsi presso l'ufficio del lavoro del luogo di domicilio in merito alla possibilità di richiedere l'indennità di disoccupazione nel caso di una ripresa dell'attività lucrativa.

LAINF

Assicurazione contro gli infortuni

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Se sono state prestate almeno otto ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, la copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali termina con il 31 giorno successivo alla data in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario (termine di proroga della copertura). Le persone attive a tempo parziale con meno di otto ore settimanali sono assicurate solo contro gli infortuni professionali e le malattie professionali (incl. tragitto per recarsi al luogo di lavoro). Tale copertura assicurativa decade con la cessazione dell'attività lucrativa, ossia con l'ultimo giorno di lavoro. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

La copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di sei mesi entro il termine di 31 giorni dall'uscita dall'assicurazione LAINF presso l'assicuratore LAINF dell'ultimo datore di lavoro (ad es. Suva, compagnia di assicurazione privata) stipulando un'assicurazione mediante convenzione. Dopo la scadenza del termine di proroga della copertura o dell'assicurazione mediante convenzione, le persone domiciliate in Svizzera devono integrare la copertura contro gli infortuni presso la propria cassa malati. Si raccomanda inoltre la stipula di un'assicurazione individuale contro gli infortuni.

Assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa si estingue con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate presso il datore di lavoro precedente. Per le malattie preesistenti, le prestazioni sono erogate secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

Entro tre mesi dalla scadenza della copertura assicurativa, rispettando determinate condizioni, le persone residenti in Svizzera, se ritenute disoccupate secondo l'art. 10 LADI, possono passare all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia offerta dall'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro senza dover sottoporsi all'esame dello stato di salute.

Pensionamento ordinario

AHV/IV

1° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Nel caso di una durata di contribuzione intera gli uomini a partire dal 65° anno di età e le donne a partire dal 64° anno di età hanno diritto a una rendita completa. L'importo, variabile a seconda dell'ammontare dei contributi versati, ammonta a un minimo di 14 220 CHF e a un massimo di 28 440 CHF all'anno oppure a 1185 CHF e 2370 CHF al mese. Di norma, le rendite vengono adeguate ogni due anni al rincaro dal Consiglio federale. Nel caso di una durata di contribuzione incompleta la rendita viene ridotta.

Che cosa bisogna fare?

Annunciarsi tempestivamente, ossia 2–3 mesi prima del pensionamento, per la riscossione della rendita, in modo tale che la prima rendita possa essere bonificata puntualmente. È competente la cassa di compensazione AVS che per ultima ha computato i contributi.

LPP

2° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Di norma, l'ammontare della propria rendita di vecchiaia varia in funzione dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. È possibile farsi pagare almeno un quarto dell'aver di vecchiaia sotto forma di indennità in capitale unica. Se previsto dal regolamento di previdenza, è possibile optare per un'indennità in capitale invece della rendita di vecchiaia, nel qual caso vigono limitazioni, se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati acquisti nel 2° pilastro. Nel caso di un prelievo completo del capitale, si estinguono tutti i diritti nei confronti del proprio istituto di previdenza e parimenti tutti i diritti alle prestazioni per i superstiti in caso di decesso.

Che cosa bisogna fare?

Comunicare al proprio istituto di previdenza i dati necessari per il bonifico della rendita. Attenzione: l'istituto di previdenza può prevedere una scadenza per la rivendicazione dell'indennità in capitale.

LADI

Assicurazione contro la disoccupazione

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Con il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS la copertura assicurativa si estingue.

LAINF

Assicurazione contro gli infortuni

Di quale copertura assicurativa dispongo?

I pensionati fondamentalmente non sono più soggetti all'assicurazione contro gli infortuni. Le persone che svolgevano un'attività lavorativa superiore a otto ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro possono avvalersi del già citato termine di proroga della copertura pari a 31 giorni. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

La copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di sei mesi entro il termine di 31 giorni dall'uscita dall'assicurazione LAINF presso l'assicuratore LAINF dell'ultimo datore di lavoro (ad es. Suva, compagnia di assicurazione privata) stipulando un'assicurazione mediante convenzione. L'assicurazione individuale contro gli infortuni, già stipulata presso un assicuratore privato o una cassa malati, deve essere adattata di conseguenza.

Assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa si estingue con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate presso il datore di lavoro precedente. Per le malattie preesistenti, le prestazioni sono erogate secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

Pensionamento anticipato

AHV/IV

1° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Il diritto a una rendita di vecchiaia AVS sussiste a partire dal 64° anno di età per le donne e dal 65° anno di età per gli uomini. È consentito il prelievo anticipato della rendita di vecchiaia di uno o due anni. La rendita è ridotta del 6,8% all'anno. Nel caso di un pensionamento anticipato, poiché si è considerati persone senza attività lucrativa, l'obbligo di contribuzione AVS deve continuare a essere soddisfatto, altrimenti si rischia di perdere anni contributivi e di conseguenza il diritto a una rendita completa. Il contributo minimo ammonta a 496 CHF (incl. AI/IPG) all'anno.

Che cosa bisogna fare?

Annunciarsi tempestivamente alla cassa di compensazione cantonale o all'ufficio comunale del proprio domicilio.

LPP

2° pilastro

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Un pensionamento anticipato è possibile al più presto a partire dal 58° anno di età, se previsto dal regolamento del proprio istituto di previdenza. Di norma, l'ammontare della propria rendita di vecchiaia varia in funzione dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. In caso di pensionamento anticipato, l'avere di vecchiaia disponibile è inferiore e deve bastare per ulteriori anni di riscossione. La rendita è ridotta di conseguenza.

Anche in caso di pensionamento anticipato è possibile scegliere il pagamento dell'avere di vecchiaia sotto forma di capitale, se previsto dal regolamento di previdenza e se la richiesta viene presentata tempestivamente. Vigono limitazioni, se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati acquisti nel 2° pilastro. Nel caso di un prelievo completo del capitale, si estinguono tutti i diritti nei confronti del proprio istituto di previdenza e parimenti tutti i diritti alle prestazioni per i superstiti in caso di decesso.

Che cosa bisogna fare?

Comunicare al proprio istituto di previdenza i dati necessari per il bonifico della rendita. Attenzione: l'istituto di previdenza può prevedere una scadenza per la rivendicazione dell'indennità in capitale.

LADI

Assicurazione contro la disoccupazione

Di quale copertura assicurativa dispongo?

Se si opta per il pensionamento anticipato, a partire da questo momento si estingue il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Sussiste un'eccezione per le persone che optano per il pensionamento anticipato, ma che intendono rimanere attive come dipendenti. Se sono soddisfatte determinate condizioni, sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione.

Che cosa bisogna fare?

Informarsi presso l'ufficio del lavoro del luogo di domicilio, se si intende rimanere attivi come dipendenti.

LAINF

Assicurazione contro gli infortuni

Di quale copertura assicurativa dispongo?

I pensionati non sono più soggetti all'assicurazione contro gli infortuni. Le persone che svolgevano un'attività lavorativa superiore a otto ore settimanali presso uno stesso datore di lavoro possono avvalersi del già citato termine di proroga della copertura pari a 31 giorni. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Che cosa bisogna fare?

La copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali può essere protratta per un massimo di sei mesi entro il termine di 31 giorni dall'uscita dall'assicurazione LAINF presso l'assicuratore LAINF dell'ultimo datore di lavoro (ad es. Suva, compagnia di assicurazione privata) stipulando un'assicurazione mediante convenzione. L'assicurazione individuale contro gli infortuni, già stipulata presso un assicuratore privato o una cassa malati, deve essere adattata di conseguenza.

Assicurazione privata d'indennità giornaliera in caso di malattia

Di quale copertura assicurativa dispongo?

La copertura assicurativa si estingue con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate presso il datore di lavoro precedente. Non sussiste alcuna copertura posticipata. Per le malattie preesistenti, le prestazioni sono erogate secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

Che cosa bisogna fare?

Fondamentalmente non occorre adottare alcuna precauzione. Se necessario, è possibile stipulare un'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia.



Appunti

Basilese Assicurazione SA
Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch